



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DGR 696 DEL 25.10.2023
“DISCIPLINARE REGIONALE DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
SANITARIO CON AUTOAMBULANZE ED ALTRI AUTOVEICOLI SPECIALI”
ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI

VISTI

- Il DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” (G.U. n.76 del 31.03.1992);
- la legge regionale 25 ottobre 1994, n° 72, recante: “Piano Sanitario Regionale 1994/1996”, paragrafo 3.1, che stabilisce di concedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto infermi e feriti ad Enti, Istituzioni, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato;
- Le Linee Guida n. 1/1996 Ministero della Sanità "Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992";
- il Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553, per la parte vigente, recante la “Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze”;
- le Circolari della Regione Abruzzo n. 5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1° ottobre 2002, che definiscono le norme generali per il rilascio della autorizzazione al trasporto infermi sia in attività di emergenza che al di fuori della medesima;
- l'Accordo in data 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza";
- la Circolare n. 43325 del 9 maggio 2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggetto “Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente – Decreti ministeriali 17 dicembre 1987, n. 533 e 20 novembre 1997, n. 487”;

-il Decreto 1° settembre 2009, n. 137 ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze”;

-la Circolare n. 109636 del 21 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggetto “Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente”;

-il Decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 ad oggetto “Immatricolazione di veicoli assimilati per il trasporto di organi e plasma – decreto dirigenziale 9 settembre 2008”;

-il Decreto Commissario ad Acta n. 4/2011 recante “Programma Operativo 2010 - Intervento 8 - Azione 2. Approvazione delle Linee guida schema di convenzione per i servizi di emergenza/urgenza territoriale e trasporto infermi e dei relativi allegati. Designazione dei membri della Direzione Politiche della Salute e componenti della Commissione tecnica di cui al punto 8 delle predette Linee guida. Ulteriori disposizioni”;

-il Decreto Commissario ad Acta n. 8/2011 recante “Programma operativo 2010 - Intervento 8 - Azione 2. Approvazione delle "Linee guida sulle autorizzazioni al trasporto dei diversi mezzi a seconda delle necessità del paziente trasportato e dei protocolli organizzativi" e del documento "Requisiti dei mezzi per il servizio di emergenza urgenza territoriale e trasporti infermi e caratteristiche e competenze del personale degli enti convenzionati in relazione alla tipologia di trasporto prestato. Ulteriori disposizioni”;

-la DGR 776 del 9.10.2018 recante “Approvazione del documento Emergenza Sanitaria e Terzo Settore: linee regionali di indirizzo sui regimi autorizzativi, convenzionali e tariffari”;

ATTESO che, a norma degli artt. 8-bis e 8-ter del D. Lgs.502/92, l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie è assoggettato ad autorizzazione;

RICHIAMATA la DGR 696 del 25.10.2023 “Disciplinare regionale di autorizzazione al trasporto sanitario con autoambulanze ed altri autoveicoli speciali”, di seguito indicato come Disciplinare, con cui la Regione ha approvato le procedure autorizzative del trasporto sanitario svolto con autoambulanza e altri autoveicoli speciali immatricolati in uso proprio, definendone l’iter amministrativo e le funzioni di vigilanza e controllo;

ATTESO che, in mancanza di un limite chilometrico di impiego espressamente stabilito dalla normativa nazionale del Ministero dei Trasporti - e altresì non rinvenibile nelle raccomandazioni del Comunicato n. 87/2001 della Presidenza del Consiglio con riferimento alle autoambulanze di trasporto -, è opportuno modificare il comma 2 dell’art. 5 del Disciplinare, contemperando la possibile vita residua utile del mezzo con le finalità legate alla sicurezza sanitaria dell’intervento e, per ciò stesso, contemplando un limite di 500 mila chilometri per l’impiego dell’autoambulanza di trasporto a far data dalla sua prima immatricolazione;

PRESO ATTO, inoltre, della necessità, più volte rimarcata dai tavoli ministeriali di monitoraggio del programma operativo della Regione Abruzzo – quale regione sottoposta a piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario -, di abbreviare i tempi di intervento sul target dall'arrivo dell'allarme sanitario, soprattutto con modalità mirate, dettate dall'incremento delle casistiche di intervento legate a stagionalità, flussi turistici, scenari con intenso traffico veicolare;

RITENUTO, pertanto,

- di dover contemplare, al comma 4 dell'art.1 del Disciplinare, tra i mezzi autorizzabili, anche i motoveicoli di soccorso sanitario di tipologia L5e-A (tricicli) e L7e-B1 (quadricicli) di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 285/92 ("Nuovo Codice della Strada"), immatricolati per uso proprio e dotati degli equipaggiamenti sanitari minimi di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;

- di subordinare l'autorizzazione sanitaria all'esercizio con i menzionati motoveicoli da parte delle organizzazioni di volontariato, fatto salvo il caso di approvvigionamento o impiego diretto da parte delle AASSLL regionali, a parere favorevole da parte della ASL nella quale l'OdV richiedente ha sede legale o operativa e alla previa esistenza, in capo al soggetto richiedente, di autorizzazione sanitaria regionale al soccorso sanitario con autoambulanza;

- di dover conseguentemente integrare e modificare il disciplinare approvato con DGR 696/2023, in modo particolare l'art. 1 comma 4 e l'art. 5 comma 2 nonché l'allegata modulistica, al fine di contemplare anche l'autorizzazione dei motoveicoli sanitari per il trasporto di emergenza;

REPUTATO, alla luce delle argomentazioni sopra esposte,

- di approvare l'allegato "Disciplinare regionale di autorizzazione al trasporto sanitario con autoambulanze ed altri autoveicoli speciali" (All. A parte integrante) siccome integrato e modificato, specificando che lo stesso sostituisce integralmente il precedente disciplinare di cui alla D.G.R. n. 696/2023;

- di approvare l'allegato "Equipaggiamento e dotazioni sanitarie minime di motocicli adibiti al soccorso/trasporto di emergenza" (All. B parte integrante);

DATO ATTO

- che la presente proposta di deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

- che la Dirigente del Servizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e il Direttore del Dipartimento ne ha attestato la conformità agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

- che il Direttore del Dipartimento ha attestato, sulla base della disamina effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, che sulla proposta ed allegati che ne formano parte integrante e sostanziale non vi sono dati da omettere;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s. m. i.;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa:

DI APPROVARE

- il documento allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All. A), recante il “Disciplinare regionale di autorizzazione al trasporto sanitario con autoambulanze ed altri veicoli speciali”, specificando che lo stesso sostituisce integralmente il precedente disciplinare di cui alla D.G.R. n. 696/2023;
- il documento allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All. B), recante l’“Equipaggiamento e dotazioni sanitarie minime di motocicli adibiti al soccorso/trasporto di emergenza”;

DI DARE ATTO che la presente proposta di deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul portale della Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Servizi aziendali 118, all’Agenzia Regionale di Protezione Civile e ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute affiancanti il Piano di Rientro.

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Lorenzo Pingiotti
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Lorenzo Pingiotti
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
Barbara Morganti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Nome allegato: Allegato A_Disciplinare.pdf

Impronta AAFDC76C872A856B268C800753581F36C1AB5DC1BC027429F5030BA7906B2AFF

Nome allegato: Allegato B.pdf

Impronta 6EFD17E16873E3584268D148C8B9DB1C3E17BBAE4897CCC7E795038807B02C75